

R.G. 104/25 P.U.



TRIBUNALE DI CHIETI

Il Tribunale di Chieti, riunito nella camera di consiglio del 21 luglio 2025, composto dai Sig.ri magistrati:

dott.	Guido CAMPLI	Presidente,
dott.	Alessandro CHIAUZZI	Giudice Relatore,
dott.	Attilio SIMONELLI	Giudice,

vista la sentenza n. 21/2026 pubblicata il 20 luglio 2026 della Corte d'Appello di L'Aquila, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Lazzari Macchine Utensili S.r.l., è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società CFM S.r.l., con sede in Arielli, via Valle snc, ed è stata disposta la rimessione degli atti al Tribunale di Chieti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 d.lgs. 14/2019 e per la richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese anche della sentenza di appello;

nomina

Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Chiauzzi;

visto l'art. 358 comma 3 d.lgs. n. 14/19 e tenuto conto

- delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
- degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
- delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;

nomina

Curatore la dott.ssa Cristina Elena Cazacu (n. iscrizione all'albo nazionale dei Gestori della Crisi n. 3808 del 31/03/2023), il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art.* 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'*art.* 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità *ex artt.* 125 comma 3 e 358 C.C.I.I.;

dispone che il Curatore:

- per le finalità di cancelleria di seguito meglio indicate fornisca, in occasione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi di cui all'*art.* 130 C.C.I.I., indicazione dei presumibili valori dell'attivo fallimentare;
- svolga personalmente tutte le attività connesse alla sua funzione, si avvalga dei suoi poteri di delega nel rigoroso rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'*art.* 129 C.C.I.I., nomini coadiutori solo ove siano necessarie peculiari conoscenze tecniche e a condizione che i coadiutori siano iscritti nell'albo dei c.t.u. di questo Tribunale;
- in caso di nomina di difensori ai sensi dell'*art.* 128 comma 3 C.C.I.I., curi la turnazione tra i professionisti, indicando al Giudice Delegato la specifica competenza del professionista in relazione all'incarico da conferire e dandone indicazione anche alla cancelleria, ai fini della tenuta del registro delle nomine dei coadiutori e dei difensori della procedura;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'*art.* 21 d.l. n. 78/10, convertito dalla legge n. 122 /10 e successive modifiche;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina

al debitore il deposito, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;

fissa

udienza al giorno **19 novembre 2026, ore 10.30**, nei locali del Tribunale di Chieti, dinanzi al Giudice Delegato, Dott. Alessandro Chiauzzi, per l'esame dello stato passivo;

assegna

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con la modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore o mediante invio telematico presso la cancelleria saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma 3 C.C.I.I.;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della parte in liquidazione giudiziale;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente, al Pubblico Ministero in sede ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai dell'art. 49 comma 4;

dispone

altresì che la cancelleria annoti la nomina del Curatore sopra indicato nell'apposito registro, specificando la data della nomina e l'entità del presumibile attivo della procedura, sulla base delle indicazioni contenute nelle relazioni e nei rapporti riepilogativi del Curatore *ex art. 130 C.C.I.I.*, sino alla chiusura della procedura;

dispone

che la Cancelleria annoti le nomine dei coadiutori e dei difensori nominati nella procedura. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti, il 21 luglio 2026.

Il Presidente

(dr. Guido Campli)

Il Giudice Rel.

(dr. Alessandro Chiauzzi)